



<b>DETERMINA N°</b>	<b>158 / ACOG / 2018</b>	<b>DEL 28/02/2018</b>
<b>OGGETTO</b>	<b>Storno di bilancio dal cap. 10000 "Accantonamento a fondo rischi ed oneri imprevisti" al cap. 10010 "Spese per liti, arbitraggi, indennizzi e accessori" IL DIRETTORE Dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga</b>	
VISTA	la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni;	
VISTO	il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo dell'Ente Parco;	
VISTO	il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i Regolamenti approvati dall'Ente in attuazione dello stesso DPR;	
VISTO	lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013;	
VISTA	la Sentenza n. 11/2017 emessa e pubblicata dal Giudice di Pace di Rieti in data 08 novembre 2017, repertorio n.5/2017, R.G. n.17/2011, notificata a questo Ente in data 17/11/2017 ed acquisita con prot. n. 14067 del 21/11/2017, che accogliendo la domanda di parte attrice Benito Ciancaglioni, condannava l'Ente Parco al risarcimento dei danni e delle spese di giudizio, quantificandone l'ammontare in favore della medesima parte attrice;	
VISTA	la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato del 14 dicembre 2017 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 15113 del 14 dicembre 2017) con la quale si evidenzia che avverso tale sentenza non si ritiene utile esperire alcun rimedio e quindi si consiglia di non proporre appello, ma di risarcire i danni subiti dalla parte attrice;	
RICHIAMATE	le note dello Studio Legale Avv. Massimo Petrucci e Avv. Nicoletta Di Cesare difensore di controparte, acquisite da questo Ente con prot. n. 13992 del 21/11/2017 e prot.n. 721 del 22/001/2018 con le quali si richiedeva il pagamento di quanto in sentenza quantificandone l'intero ammontare in Euro 5891,61, somma comprensiva di IVA e CPA e rivalutata con gli interessi legali maturati;	
VISTA	la Sentenza n. 324/2017 emessa e pubblicata dal Giudice di Pace di Rieti in data 21 settembre 2017, repertorio n.170/2017, R.G. n.82/2016, notificata in formula esecutiva a questo Ente in data 12/10/2017 ed acquisita con prot. n. 12060, che accogliendo la domanda di parte attrice Franceschini Stefania, condannava l'Ente Parco al risarcimento dei danni e delle spese di giudizio, da distrarsi, queste ultime, all'Avvocato Giuseppe Casciani, legale della suddetta parte attrice, quantificandone l'ammontare in favore della medesima parte e dello stesso legale;	
VISTI	gli atti di precetto della Sig.ra Franceschini Stefania (acquisito al prot. al numero 1647 del 14 febbraio 2017 e dell'Avvocato Giuseppe Casciani (acquisito al protocollo dell'Ente con n. 1648 del 14 febbraio 2018) che quantificano rispettivamente le somme da pagare in:  € 4800,00 di risarcimento a favore della Sig.ra Franceschini + € 380,64, spese di precetto, per un totale di € 5180,64;  € 3325,80 di spese di giudizio a favore dell'Avv. Casciani + € 380,64, spese di precetto, per un totale di € 3706,44;	
VISTA	la Sentenza n. 1589/2017 emessa e pubblicata dalla Corte di Appello di L'Aquila in data 8 settembre 2017, repertorio n.1531/2017, R.G. n.1347/2011, passata in giudicato e notificata in formula esecutiva a questo Ente in data 20/02/2018 ed acquisita con prot. n. 1908, che accogliendo la domanda di parte attrice Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo srl, rigettava l'appello proposto dall'Ento Parco e lo condannava l'Ente Parco al pagamento delle spese di giudizio all'Avvocato Giulio De Carolis, legale della suddetta parte attrice, quantificandone l'ammontare;	

- VISTO l'atto di precetto dell'Avvocato Giulio De Carolis (acquisito al protocollo dell'Ente con n. 1908 del 20 febbraio 2018) che quantifica le somme da pagare in € 4741,23;
- CONSIDERATO necessario pagare le somme a cui l'Ente è stato condannato dalle sopra ricordate sentenze, per un totale di € 19719,92;
- TENUTO conto che sul cap. 10010 "Spese per liti, arbitraggi etc..", su cui normalmente vengono effettuate le liquidazioni di tali sentenze, non vi è sufficiente capienza economica;
- CONSIDERATO che, con variazione di bilancio (effettuata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 34 del 4 ottobre 2016) è stato istituito un capitolo nuovo, il n. 10000, "Accantonamento a fondo rischi ed oneri imprevisti" e che per rendere disponibili tali fondi, in modo da rimpinguare il suddetto capitolo 10010, è necessario effettuare uno storno di bilancio pari a € 19.719,92 dal suddetto capitolo al ricordato cap. 10010 "Spese per liti, arbitraggi etc..";

### DETERMINA

- di procedere ad effettuare uno storno di bilancio dal capitolo 10.000, "Accantonamento a fondo rischi ed oneri imprevisti" al cap. 10010 "Spese per liti, arbitraggi etc.." pari a € 19719,92 fine di liquidare le sentenze ricordate in narrativa;
- di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente [www.gransassolagapark.it](http://www.gransassolagapark.it) nella sezione Albo Pretorio.

DI ATTESTARE la regolarità amministrativa della presente Determina;

L'ESTENSORE	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA
<i>F.to (Pier Francesco Galgani)</i>	<i>F.to (Pier Francesco Galgani)</i>	<i>F.to ( Dott. Federico Striglioni ne' Tori)</i>
.....	.....	.....

*IL DIRETTORE F.F.*

*F.to (Dott. Federico Striglioni)*

Parte riservata all'Ufficio Contabilità

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Data del visto contabile 01/03/2018

Il Responsabile F.to Franco Volpe



Data	N. Impegno	SIOPE	Firma